



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 153/16/CSP

**ORDINANZA-INGIUNZIONE NEI CONFRONTI DELLA SOCIETÀ
FOX NETWORK GROUP S.R.L., (EMITTENTE TELEVISIVA A
DIFFUSIONE SATELLITARE IN ABBONAMENTO “FOX CRIME”)
PER LA VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI CONTENUTE
NELL’ART. 38, COMMA 5, DEL DECRETO LEGISLATIVO
31 LUGLIO 2005, N. 177**

L’AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 28 luglio 2016;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante “*Testo unico della radiotelevisione*”, come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44, recante “*Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici*” e, in particolare, l’art. 51;

VISTO il decreto legge 8 aprile 2008, n. 59, recante “*Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi comunitari e l’esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee*”, convertito con modificazioni in legge 6 giugno 2008, n. 101;

VISTO il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante “*Attuazione dell’articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo*”;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante “*Modifiche al sistema penale*”;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS, del 29 luglio 2014, ed il relativo allegato A, recante “*Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 581/15/CONS;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 88/16/CONS;

VISTA la delibera n. 265/15/CONS, del 28 aprile 2015, recante “*Linee guida delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”;

VISTO l'art. 38, comma 5, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, ai sensi del quale *“La trasmissione di spot pubblicitari televisivi da parte di emittenti a pagamento, anche analogiche, non può eccedere per l'anno 2010 il 16 per cento, per l'anno 2011 il 14 per cento, e, a decorrere dall'anno 2012, il 12 per cento di una determinata e distinta ora d'orologio; un'eventuale eccedenza, comunque non superiore al 2 per cento nel corso dell'ora, deve essere recuperata nell'ora antecedente o successiva”*;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. Fatto e contestazione

In data 19 aprile 2016 è stato notificato, da questa Autorità, l'atto di contestazione n. CONT 15/16/DCA adottato il 18 aprile 2016, alla società Fox International Group S.r.l., con sede legale in via Salaria, n. 1.021, Roma, C. F. 07448311006, autorizzata alla diffusione televisiva satellitare del canale a pagamento *“Fox Crime”*, per la violazione del disposto di cui all'art. 38, comma 5, del d.lgs. n. 177/2005, per il superamento del limite di affollamento pubblicitario orario consentito il giorno 12 febbraio 2016 nella fascia oraria 20:00-21:00 e il giorno 27 febbraio 2016 nella fascia oraria 23:00-24:00:

- il giorno 12 febbraio 2016, nella fascia oraria 20:00-21:00, sono stati trasmessi 24 *spot* pubblicitari per il valore riscontrato di 8 minuti e 57 secondi, al netto dei frame neri, corrispondente al 14,92% di affollamento orario;
- il giorno 27 febbraio 2016, nella fascia oraria 23:00-24:00, sono stati trasmessi 26 *spot* pubblicitari per il valore riscontrato di 8 minuti e 48 secondi, al netto dei frame neri, corrispondente al 14,67% di affollamento orario.

2. Deduzioni della società

La società ha presentato appositi scritti difensivi, in data 18 maggio 2016, dichiarando di adottare appropriate procedure di verifica, conferma e aggiornamento dei palinsesti dell'emittente, risultando gli sforamenti contestati causati da errori accidentali.

In particolare la violazione riscontrata in data 12 febbraio 2016 è ascrivibile ad un errore umano per la non corretta adozione della procedura di verifica della durata effettiva dei palinsesti, mentre la violazione del giorno 27 febbraio 2016 è riconducibile ad una improvvisa variazione della durata di un programma e per lo slittamento del *break* pubblicitario pianificato nell'ora precedente e trasmesso invece a ridosso della fascia oraria successiva. La società ribadisce l'esistenza di procedure interne implementate per la garanzia del rispetto dei valori di affollamento e la propria volontà di adottare ulteriori controlli per evitare nel futuro errori simili a quelli che hanno causato la violazione e chiede di volerla considerare di lieve entità.

3. Valutazioni dell'Autorità

L'eccezione sollevata dalla parte non risulta meritevole di accoglimento poiché, in tema di sanzioni amministrative è necessaria e, al tempo stesso, sufficiente la coscienza e la volontà della condotta, senza che occorra la concreta dimostrazione del dolo o della colpa; la norma - art. 3 della legge n. 689/81 - infatti, pone una presunzione di colpa in ordine al fatto vietato a carico di colui che lo ha commesso, riservando, poi, a questi l'onere di provare di aver agito senza colpa, circostanza non riscontrabile nella vicenda segnalata. Nel caso in esame non si ravvisa la fattispecie dell'errore incolpevole sulla illiceità della condotta posta in essere, che ricorre solo quando esso risulti inevitabile, occorrendo a tal fine un fatto estraneo all'autore dell'infrazione - caso fortuito e forza maggiore - idoneo a ingenerare in quello la convinzione della liceità della propria condotta che, allo stato degli atti, non risulta dimostrato da idonea documentazione.

In conclusione, la violazione della disposizione normativa sopra citata non è da considerarsi dipesa da un errore scusabile e, in quanto tale, in grado di elidere la punibilità della condotta tenuta dalla società stessa, che è tenuta, comunque, a dotarsi di un'organizzazione interna, tale da garantire l'osservanza degli obblighi posti all'esercizio dell'attività cui l'autorizzazione si riferisce.

Pertanto, in esito alla valutazione della documentazione istruttoria, questa Autorità rileva dimostrata in atti la violazione da parte della società Fox International Group S.r.l., della disposizione di cui all'art. 38, comma 5, del decreto legislativo n. 177/05.

RILEVATA, quindi, la violazione dell'art. 38, comma 5, del d.lgs. n. 177/05 per il superamento delle percentuali dell'affollamento orario consentito il giorno 12 febbraio 2016 nella fascia oraria 20-21 e il giorno 27 febbraio 2016 nella fascia oraria 23-24, da parte dell'emittente televisiva satellitare a pagamento "*Fox Crime*";

RITENUTA, per l'effetto, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 10.329,00 (diecimilatrecentoventinove/00), a euro 258.228,00 (duecentocinquantottomiladuecentoventotto/00), ai sensi dell'art. 51, comma 2, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

RITENUTO di dover determinare la sanzione per la singola violazione oggetto di contestazione nella misura del doppio del minimo edittale, pari ad euro 20.658,00 (ventimilaseicentocinquantotto/00) e che in tale commisurazione rilevano altresì i seguenti criteri, di cui all'art. 11 della legge n. 689/1981:

A. Gravità della violazione

Il comportamento posto in essere dalla società sopra menzionata, non conforme alle vigenti disposizioni in materia di affollamento pubblicitario, deve ritenersi di lieve entità, considerando che le due fasce orarie sforate risultano isolate ciascuna nell'ambito di una intera giornata.

B. Opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione

La società si è limitata a dichiarare di aver rafforzato i controlli e di essere intervenuta per verificare la fattibilità dell'adozione di ulteriori accorgimenti per evitare il ripetersi di ulteriori violazioni della medesima fattispecie, senza tuttavia documentare l'adozione delle menzionate misure.

C. Personalità dell'agente

La società, in quanto titolare di autorizzazione alla diffusione satellitare a pagamento dell'emittente televisiva, risulta dotata di modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire violazioni della stessa specie.

D. Condizioni economiche dell'agente

In considerazione della situazione economica della società Fox International Group S.r.l., che presenta condizioni economiche positive con bilancio al 30 giugno 2015 in utile (fonte: Informativa economica di sistema), si ritiene congruo determinare l'importo della sanzione amministrativa pecuniaria applicabile nella misura sopra indicata.

RITENUTO, per le ragioni sopra precisate, di dover determinare la sanzione pecuniaria per i fatti contestati nella misura di euro 41.316,00 (quarantunomilatrecentosedici/00), pari al doppio del minimo edittale moltiplicato per le due giornate di programmazione in applicazione del criterio del cumulo materiale della sanzione;

UDITA la relazione del Commissario Francesco Posteraro, relatore ai sensi dell'art. 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento della Autorità*;

ORDINA

alla società Fox International Group S.r.l., con sede legale in via Salaria, n. 1.021, 00131 Roma, autorizzata alla diffusione televisiva satellitare del canale a pagamento "*Fox Crime*", di pagare la sanzione amministrativa di euro 41.316,00 (quarantunomilatrecentosedici/00), al netto di ogni altro onere accessorio, eventualmente dovuto, per la violazione della disposizione di cui all'art. 38, comma 5, del d.lgs. n. 177/05, nei termini descritti in motivazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 51 del d.lgs. n. 177/2005;

INGIUNGE

alla citata società di versare, entro trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'articolo 27 della citata legge n. 689/81, la somma di euro 41.316,00 (quarantunomilatrecentosedici/00) alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato, avente sede a Roma, utilizzando il bollettino c/c n. 871012 o, in alternativa, bonifico bancario utilizzando il codice IBAN: IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00, con imputazione al capitolo 2380 capo X bilancio di

previsione dello Stato, evidenziando nella causale “*Sanzione amministrativa irrogata dall’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, ai sensi della disposizione di cui all’art. 38, comma 5, del d.lgs. n. 177/05 con delibera n. 153/16/CSP*”.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest’Autorità quietanza dell’avvenuto versamento, indicando come riferimento “*Delibera n. 153/16/CSP*”.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro sessanta giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla parte e pubblicata sul sito *web* dell’Autorità.

Roma, 28 luglio 2016

IL COMMISSARIO RELATORE
Francesco Posteraro

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Riccardo Capecchi